

3.3. PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE

3.3.1. CONTENUTI E FINALITA'

L'art. 39, comma 1, della Legge 27.12.1997 n. 449 e l'art. 91, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 dispongono che gli **organi di vertice** delle amministrazioni locali sono tenuti alla **programmazione triennale del fabbisogno di personale**, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12/03/1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata della spesa del personale.

L'art. 91 del TUEL stabilisce espressamente che “gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”.

L'art. 6 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017, ha ridefinito le finalità del **Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP)**, individuandole nell'**ottimizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche disponibili e nel perseguimento di obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi** ai cittadini. Il PTFP rappresenta inoltre il **presupposto per** le determinazioni relative all'**avvio di procedure di reclutamento** ai sensi dell'art. 35, comma 4, D. Lgs. n. 165/2001.

La medesima norma precisa il contenuto del piano, stabilendo per quel che interessa gli enti locali quanto segue:

- deve essere coerente con la **pianificazione pluriennale delle attività** e della **performance**;
- deve essere coerente con le **Linee di indirizzo** emanate ai sensi dell'articolo 6-ter del medesimo D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 (il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'08.05.2018, pubblicato G.U.R.I. Serie Generale n. 173 del 27.07.2018, aggiornate con Decreto interministeriale del 22.07.2022, pubblicato in G.U.R.I. Serie Generale n. 215 del 14.09.2022);
- deve indicare le **risorse finanziarie** destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle **facoltà assunzionali** previste a legislazione vigente;
- in sede di definizione del piano, ciascuna amministrazione indica la consistenza della **dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione** in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo sopra richiamate, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione;
- resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei **limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente**.

Il predetto art. 6 D. Lgs. 165/2001 prevede inoltre che, qualora siano individuate **eccedenze di personale**, si applica l'art. 33 del medesimo testo unico e, quindi, le procedure finalizzate alla loro riduzione.

L'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 prevede altresì che all'interno del piano le amministrazioni pubbliche **curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane** attraverso la **coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale**, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2 (assunzione delle **categorie protette** di cui alla Legge n. 68/1999 e del coniuge superstite e figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata).

La programmazione dei fabbisogni del personale, pertanto, avviene a valle dell'attività di programmazione complessivamente intesa ed in coerenza con essa, tenuto conto della rimodulazione della dotazione organica, delle proposte dei Dirigenti, dell'attuale quadro legislativo in materia di reclutamento delle risorse umane, delle citate linee di indirizzo per la predisposizione del piano e della normativa in materia di **PIAO** che, dal 2022, assorbe il piano triennale dei fabbisogni del personale.

3.3.2 INTEGRAZIONE NEL PIAO

Il **Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)** è stato introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito in Legge n. 131/2021, per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso.

Il comma 2 dell'art. 6 precitato prevede che il PIAO definisca, tra l'altro, **compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale**, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne**, prevedendo, oltre alle **forme di reclutamento ordinario**, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle **progressioni di carriera** del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b) (cioè quelle formative), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali.

In attuazione della predetta norma, con D.P.R. del 24 giugno 2022, n. 81, è stato previsto che il piano triennale dei fabbisogni del personale viene assorbito in **un'apposita sezione del PIAO**.

Con successivo Decreto interministeriale del 30 giugno 2022, n. 132, è stato adottato il "Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione" il quale prevede, all'art. 4, la sezione definita "Organizzazione e Capitale umano" e, al suo interno, la sottosezione del Piano triennale dei fabbisogni di personale, la quale a norma di detto decreto e del Piano tipo ad esso allegato, deve evidenziare:

- la **consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente** a quello di adozione del Piano, suddiviso per inquadramento professionale;
- la **capacità assunzionale** dell'amministrazione, calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa;
- la **programmazione delle cessazioni dal servizio**, effettuata sulla base della disciplina vigente, e la **stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale** in relazione alle scelte in materia di

reclutamento, operate sulla base della digitalizzazione dei processi, delle esternalizzazioni o internalizzazioni o dismissioni di servizi, attività o funzioni;

- eventuali **obiettivi di trasformazione dell'allocazione delle risorse**, ossia un'allocazione del personale che segue le priorità strategiche, invece di essere ancorata all'allocazione storica;
- le **strategie di copertura del fabbisogno**, ove individuate;
- le **strategie di formazione** del personale, evidenziando le priorità strategiche in termini di riqualificazione o potenziamento delle competenze organizzate per livello organizzativo e per filiera professionale;
- le **situazioni di soprannumero o le eccedenze di personale**, in relazione alle esigenze funzionali.

L'adozione del PIAO e, con esso, del piano triennale dei fabbisogni del personale rappresenta **presupposto necessario per l'assunzione di nuovo personale**. La sua mancata adozione comporta, infatti, tra l'altro, il divieto di assunzioni di personale o di conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati (art. 6 comma 6 D. Lgs. 165/2001; art. 6 comma 7 D.L. n. 80/2021 conv. nella Legge n. 131/2021; art. 10 comma 5 D.Lgs. 150/2009).

3.3.3 QUADRO NORMATIVO

L'art. 1, comma 844, della Legge 205/2017 prevede, tra l'altro, che le Province delle Regioni a statuto ordinario definiscono un **piano di riassetto organizzativo** finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, ai fini del ripristino delle capacità assunzionali.

Benchè l'attuale assetto organizzativo di questo Ente risenta necessariamente ancora degli effetti della normativa sui limiti e divieti assunzionali imposti tra il 2012 e il 2017, a partire dal 2018 la Provincia ha potuto progressivamente incrementare la consistenza della dotazione organica per rispondere ai fabbisogni emersi, nel rispetto dei vincoli di spesa e di reclutamento.

Si ritiene opportuno evidenziare l'attuale quadro normativo sui vincoli di spesa e di reclutamento, per poi illustrare sinteticamente i fabbisogni alla base del PTFP, quindi scendere all'analisi della capacità assunzionale della Provincia di Padova e rappresentare infine il PTFP 2024-2026.

Si riportano di seguito i vincoli di spesa e reclutamento ad oggi vigenti:

- la **Legge n. 68 del 12.03.1999** impone obblighi assunzionali a tutela del diritto al lavoro dei disabili e altre categorie protette;
- l'**art. 19, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448**, stabilisce che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della Legge n. 449/97;
- l'**art. 1, comma 557, della Legge 27.12.2006 n. 296**, come modificato dall'art. 14, comma 7, del D.L. n. 78 del 31.05.2010, convertito in L. n. 122/2010, nonché dall'art. 16 della L. n. 160/2016, impone agli enti locali l'obbligo di assicurare la riduzione delle spese di personale garantendo, tra l'altro, il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale;

- **l'art. 1, comma 557-quater, della medesima Legge 27.12.2006 n. 296**, stabilisce che, ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione medesima (introdotta, appunto, con Decreto – Legge 24 giugno 2014, n. 90; quindi il triennio da considerare è il 2011-2012-2013);
- **l'art. 17 del D.L. n. 162 del 30/12/2019** ha esteso alle Province la disciplina in materia di capacità assunzionali già prevista per Regioni e Comuni dall'art. 33 del D.L. 30.04.2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28.06.2019, n. 58; in particolare il **comma 1-bis del citato art. 33** stabilisce: “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, le province e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le province e le città metropolitane che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le province e le città metropolitane in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore ai cento per cento. A decorrere dal 2025 le province e le città metropolitane che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al trenta per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;
- il **D.M. 11.01.2022** ha dato attuazione all'art. 33, comma 1-bis del decreto-legge n. 34 del 2019 nei seguenti termini:
 - l'art. 4, comma 1, individua i valori soglia del rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;
 - l'art. 4, comma 3, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, le province e le città metropolitane che si collocano al di sotto del valore soglia, fermo restando quanto

previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa del personale complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore ai valori soglia;

- l'art. 5, comma 1, dispone che, in fase di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, le province e le città metropolitane di cui all'art. 4, comma 3, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2019, in misura non superiore al 22% nel 2022, al 24% nel 2023 e al 25% nel 2024, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia;
 - l'art. 7, comma 1, dispone che la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5, non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- la **Ragioneria Generale dello Stato**, con il **parere n. 39639/2021**, ha chiarito che nel caso del regime limitativo delle assunzioni non basato sul turn over ma su criteri di sostenibilità finanziaria la mobilità non può considerarsi neutrale a livello finanziario;
- **l'art. 57, comma 3-septies, del D.L. n. 104 del 14.08.2020**, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/2020, prevede che “A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente”;
- **l'art. 1 del D.L. 80/2021, convertito in Legge n. 113/2021** ha previsto la possibilità per tutti gli enti locali coinvolti nell'attuazione dei progetti del PNRR di effettuare assunzioni a tempo determinato e conferire incarichi di collaborazione a valere sulle risorse del PNRR, con le modalità successivamente definite dalla circolare n. 4/2022 della RGS;
- **l'art. 1, comma 562, della Legge n. 234 del 2021** ha abrogato le disposizioni di cui al comma 847 della legge 205/2017 che fissavano a carico delle Province per le assunzioni flessibili il limite del 25% della spesa sostenuta allo stesso titolo nel 2009 e, contestualmente, ha soppresso il secondo periodo dell'articolo 33, comma 1 ter, del D.L. n. 34/2019, convertito in L. n. 58/2019, che elevava tale limite al 50% della medesima spesa; pertanto, la spesa che la Provincia può sostenere per il lavoro flessibile ammonta al 100% della spesa sostenuta, come prevede dall'art. 9, comma 27, D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010;
- il reclutamento del personale non può avvenire qualora l'Ente risulti strutturalmente deficitario o versi in condizioni di dissesto finanziario, così come definito dagli **artt. 242 e 243 del D.Lgs. 267/2000**;

Si riportano di seguito gli incombenenti che devono essere adempiuti prima dell'adozione del PTFP:

- **ai sensi dell'art. 1 comma 844 Legge n. 205/2017** le Province devono adottare un piano di riassetto organizzativo;
- **l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001**, così come sostituito dall'art. 16 della L. 183/2011, prevede che le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di effettuare annualmente la **rilevazione delle eventuali eccedenze di personale** su base territoriale, per categoria o area, qualifica e profilo professionale, al fine della possibile ricollocazione del personale nell'ambito della stessa Amministrazione o presso altre P.A. o al fine dell'eventuale attivazione della procedura di mobilità collettiva;
- l'adozione del Piano triennale dei fabbisogni del personale presuppone inoltre:
 - l'adozione del **Piano delle Azioni Positive**, ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D.L. 198/2006;
 - l'adozione del **Piano della Performance**, ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 150/2009;
 - il rispetto dei termini di approvazione del **Bilancio di previsione, del Rendiconto e del Bilancio consolidato e l'invio dei relativi dati alla banca delle amministrazioni pubbliche** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, comma 1-quinquies del D.L. 24.06.2016, n. 113;
- il PTFP deve rispettare i **vincoli del pareggio di bilancio** secondo le previsioni degli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo n. 165/2001, come novellati dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 75 del 2017 ;
- l'adozione del Piano triennale dei fabbisogni del personale presuppone l'attivazione della piattaforma telematica per la **certificazione dei crediti** e l'adempimento alle richieste di certificazione da parte dei creditori interessati, ai sensi dell'art. 27 del D.L. 66/2014.

La Provincia ha puntualmente adempiuto a tali obblighi; con riferimento al Piano delle Azioni Positive e al Piano della Performance, essi sono integrati nel PIAO e vengono quindi approvati con il medesimo atto.

3.3.4 RAPPRESENTAZIONE DELLA CONSISTENZA DI PERSONALE AL 01.01.2024

In tabella viene rappresentata la consistenza in termini quantitativi del personale della Provincia di Padova in servizio alla data del 01.01.2024, accompagnata dalla descrizione dei relativi profili professionali presenti nell'Ente; tale consistenza costituisce il punto di partenza per poter pianificare il nuovo fabbisogno e allocare in modo efficiente le risorse umane già in organico e quelle oggetto di nuova assunzione.

PROFILO PROFESSIONALE	AREA	POSTI COPERTI AL 01.01.2024
dirigente	DIR	5
funzionario amministrativo	F	33
funzionario informatico	F	7
funzionario informatico AS	F	1

funzionario tecnico	F	31
funzionario di vigilanza	F	2
istruttore amministrativo	I	51
istruttore informatico	I	11
istruttore tecnico	I	17
agente vigilanza provinciale	I	6
operatore esperto amministrativo	OE	22
operatore esperto tecnico	OE	23
operatore servizi generali	O	5
TOTALE		214

3.3.5 FABBISOGNI DEL PERSONALE TRIENNIO 2024-2026

La programmazione dei fabbisogni deve svilupparsi nel rispetto dei vincoli finanziari e in maniera coerente con il ciclo della programmazione finanziaria dell'Ente, in armonia con gli obiettivi generali che identificano le priorità strategiche dell'ente e con gli obiettivi specifici individuati con cadenza triennale, rivisti annualmente in relazione alle mutazioni delle esigenze normative, organizzative e funzionali. Particolare attenzione va posta sulle professionalità infungibili, sulle nuove professioni e le competenze professionali innovative, sul potenziamento delle funzioni istituzionali dell'ente, piuttosto che quelle di back office, evitando logiche di mera sostituzione.

Si richiamano a tal riguardo le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche, emanate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con decreto del 08.05.2018, in base alle quali le amministrazioni, nell'ambito del proprio PTFP, fermo restando il rispetto dell'indicatore di spesa potenziale massima – che, per le regioni e gli enti territoriali sottoposti a tetti di spesa del personale, resta quello previsto dalla normativa vigente - possono procedere annualmente alla **rimodulazione qualitativa e quantitativa della propria consistenza di personale**, in base ai fabbisogni programmati, prevedendo la copertura dei posti vacanti nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e indicando nel medesimo Piano, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Nel PTFP la **dotazione organica** va espressa, quindi, **in termini finanziari**, ossia “in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche”. Resta fermo che, in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, non può essere superiore al limite di spesa consentito dalla legge.

Ciò detto, in data 22.02.2023, con Decreto Presidenziale n. 17, è stata approvata la nuova struttura organizzativa dell'Ente sopra illustrata.

Con Decreto del Presidente n. 40 del 05.04.2023 è stato approvato il Piano assunzionale per il triennio 2023/2025, che ha previsto la copertura di:

- n. 52 posti per il 2023, di cui n. 3 di dirigente a tempo indeterminato, n. 1 di dirigente a tempo determinato, n. 1 di esperto ad altra specializzazione a tempo determinato, e n. 9 destinati a progressione tra aree;

- n. 14 posti per il 2024 e n. 10 posti per il 2025 in varie aree e profili professionali del comparto.

Ciò posto è intenzione di questa Amministrazione sfruttare anche per il triennio 2024/2026 gli spazi assunzionali finanziariamente sostenibili secondo quanto previsto dal D.M. 11/01/2022, in conformità alle linee guida già adottate nel DUP 2024/2026, di seguito riportate, dandosi atto che i dirigenti dell'Ente, cui è stato somministrato un apposito questionario, hanno evidenziato i rispettivi fabbisogni di risorse umane dichiarando l'assenza di eccedenze:

1. attivazione, qualora necessario, delle procedure di reclutamento di personale appartenente alle categorie protette mediante apposita convenzione, o procedura di mobilità oppure mediante procedura di cui all'art. 35, comma 2, del D.L.vo n. 165/2001, nell'ottica di mantenere la copertura dell'intera quota d'obbligo nel corso del triennio;

2. gestione del turn over, con particolare riguardo al personale con elevata specializzazione professionale, a mezzo di mobilità, concorso pubblico, scorrimento di graduatorie concorsuali di altri Enti, selezioni uniche ex art. 3 bis del D.L. n. 80/2021;

3. utilizzo, nei limiti di legge, delle forme di lavoro flessibile, quali assunzioni a tempo determinato, contratti di somministrazione di lavoratori temporanei, in particolare per la sostituzione di personale assente per congedo di maternità e congedo parentale o di personale assente con diritto alla conservazione del posto o per necessità impreviste per esigenze di carattere straordinario, contratti di formazione lavoro;

4. la risoluzione unilaterale dal rapporto di lavoro del personale che matura i requisiti di anzianità contributiva per il collocamento a riposo, ai sensi dell'art. 72, comma 11, del D. L. n. 112/2008, come modificato in sede di conversione dalla L. n. 133/2008, stante l'opportunità di reclutare, anche tenendo conto della significativa età anagrafica media dei dipendenti in servizio, risorse in possesso di percorsi di studio e formativi più rispondenti alle nuove esigenze degli uffici/servizi dell'Ente;

5. attivazione delle procedure di progressione di carriera ex art. 52, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 165/2001.

Necessita di considerazione, benché non rilevi ai fini della verifica della sostenibilità finanziaria, la spesa legata alla gestione della polizia provinciale. Come noto, la Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, all'art. 6, ha istituito il Servizio regionale di vigilanza e, in particolare, ha stabilito che il personale addetto alle attività di polizia provinciale, già inserito nella dotazione organica delle Province, viene trasferito nella dotazione organica della Regione (comma 4).

Ad oggi la Regione non ha attuato il trasferimento del personale di vigilanza e, con nota 10.12.2018, prot. n. 502654, ha comunicato alle Province che tale trasferimento, già previsto per il 01.01.2019, è stato rinviato a data da destinarsi. Pertanto, attualmente la funzione di vigilanza resta in capo alle Province e il relativo personale continua ad insistere nell'organico provinciale. Peraltro, la Regione a decorrere dall'anno 2023 ha autorizzato le Province a procedere in via autonoma all'implementazione degli organici del personale di vigilanza con spese a carico della Regione stessa. Pertanto la Provincia di Padova ha registrato nel 2023 un incremento del personale addetto a tale funzioni da 4 a 8 unità complessive. Ulteriori assunzioni sono state autorizzate anche per il 2024 e il 2025.

Per quanto attiene alle funzioni di controllo e vigilanza in materia di Caccia e Pesca, in attesa di un intervento statale di modifica legislativa che riconosca anche ai dipendenti regionali le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, con D.G.R. n. 1080 del 30.07.2019, la Regione ha attivato una convenzione ex art. 15 della L. n. 241/1990 con le Province e la Città metropolitana di Venezia per l'esercizio transitorio da parte di queste ultime delle attività di vigilanza.

Nelle more della conclusione di tale processo riorganizzativo, pertanto, la Provincia di Padova prosegue nella gestione di queste attività, sotto la condizione che la copertura integrale delle relative spese, ivi compresa quella del personale, risulti garantita dalla Regione. Per tale ragione la relativa spesa non rileva ai fini della verifica della sostenibilità finanziaria. Tuttavia le relative assunzioni sono inserite nel Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2024/2026 ai soli fini della verifica di disponibilità di bilancio.

Si rinvia, per un'analisi dettagliata, al Piano di riassetto organizzativo ed alle linee di indirizzo per la programmazione dei fabbisogni di personale, adottati all'interno del DUP 2024-2026 approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 21 Reg. del 22.11.2023.

3.3.6 CAPACITA' ASSUNZIONALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Nella tabella di seguito si riporta il prospetto dimostrativo dell'osservanza, nelle previsioni per l'anno 2024, dell'obbligo di contenimento delle spese di personale con riferimento al triennio 2011-2013, come previsto dall'art. 1, comma 557-quater della Legge n. 296/2006.

Media impegni triennio 2011/2013		Previsioni 2024	
Spesa di personale, intervento 01	17.963.844,22	Macroaggregato 101, Redditi da lavoro dipendente	10.022.980,00
Spese intervento 03	519.792,14	Macroaggregato 103, Redditi da lavoro interinale, tirocini	155.000,00
Irap intervento 07	1.035.991,50	Macroaggregato 110, Fondo rinnovi contrattuali	250.000,00
		Macroaggregato 102, IRAP	647.020,00
totale spese di personale	19.519.627,86	totale spese di personale	11.075.000,00
componenti escluse	572.114,27	componenti escluse	1.448.636,99
Limite di spesa (art.1, comma 557, L. 296/2006)	18.947.513,59	Componenti assoggettate al limite di spesa (art.1, comma 557, L. 296/2006)	9.626.363,01

Inoltre, come anticipato sopra, il D.M. n. 49 del 11/01/2022, in particolare all'art. 4 commi 1 e 3 e all'art. 5 comma 1, stabilisce i parametri soglia per le Province e Città Metropolitane, su cui determinare la propria capacità assunzionale di personale a tempo indeterminato, in funzione del numero di abitanti e della sostenibilità finanziaria.

A tal riguardo, si rileva che la Provincia di Padova ad oggi conta un numero di abitanti pari a 929.198, rientrando quindi nella fascia e) relativa agli enti con più di 700.000,00 abitanti, per la quale è previsto il rispetto del valore soglia nella misura del 13,9%.

Ciò detto, il rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, relativa all'anno 2023 (ultimo rendiconto approvato) e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati (2021/2022/2023), considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, per questo Ente, a fronte di un valore soglia pari al 13,9% in base al citato art. 4, comma 1, lett. e) del citato D.M. 11/01/2022, è pari al 7,36%, come di seguito rappresentato:

	2021	2022	2023
TITOLO 1 - entrate tributarie	68.565.496,64	66.800.776,85	72.514.262,76
TITOLO 2 - trasferimenti	38.328.978,23	42.921.822,53	43.586.251,36
TITOLO 2 - entrate extratributarie	5.608.339,85	5.900.580,63	6.113.773,93
a sottrarre (incentivi progettazione)	-282.497,42	-181.827,34	-261.714,14
TOTALE	112.220.317,30	115.441.352,67	121.952.573,91
Media entrate correnti	116.538.081,29		
FCDE bilancio di previsione 2023	200.000,00		
A) Media entrate correnti al netto del FCDE	116.338.081,29		
B) Spesa di personale anno 2023 (ultimo rendiconto approvato)	8.561.249,47		
C) Rapporto Spesa Personale/Entrate correnti (B/A)	7,36%		
D) VALORE SOGLIA da DM 11.01.2022	13,9%		
E) Limite massimo spesa di personale applicando il valore soglia (A*D)	16.170.993,30		

Per la Provincia di Padova è possibile incrementare, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa di personale registrata nel 2019 e pari ad € 8.881.058,80, fermo restando il rispetto del valore soglia, come da tabella sotto riportata:

	2022	2023	2024
F) % massima di incremento annuo della spesa di personale rispetto alla spesa 2019	22%	24%	25%
G) Spesa di personale anno 2019	8.881.058,80		

H) Incremento massimo spesa di personale (F*G)	1.953.832,94	2.131.454,11	2.220.264,70
I) Spesa di personale anno 2019 + incremento massimo spesa di personale (G+H)	10.834.891,74	11.012.512,91	11.101.323,50

Non rilevano nel computo della predetta spesa di personale le somme per incentivi funzioni tecniche e compensi professionali (Del. Corte Conti Liguria n. 1/2022), le spese per il personale eterofinanziate (art. 57, comma 3 septies, D.L. n. 104/2020) e gli incrementi contrattuali (art. 3, comma 4, ter, D.L. 36/2022). Rileva invece l'incremento stimato del salario accessorio ai sensi dell'art. 33, comma 1-bis, ultimo periodo, come previsto anche dal D.M. 11/01/2022: "Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33 comma 1-bis del D.L. 34/2019 per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31/12/2018".

Ciò detto, risulta verificata la compatibilità del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026, di cui si dirà nei prossimi paragrafi, con il vincolo di sostenibilità finanziaria ex art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2024-2026, essendo la previsione di spesa di personale ex art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 (calcolata considerando le azioni di reclutamento previste nel presente documento e riferita alle componenti di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del DM 11.01.2022) per il triennio 2024-2026 inferiore alla spesa massima consentita, come risulta dal prospetto sotto riportato:

VERIFICA SOSTENIBILITA' FINANZIARIA TRIENNIO 2024-2026 SPESA PERSONALE STIMATA			
VOCI	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Spesa macroaggregato 01	10.022.980,00	9.920.980,00	9.920.980,00
Deduzioni:			
Incentivi tecnici	478.700,00	478.700,00	478.700,00
Compensi professionali	30.000, 00	30.000,00	30.000,00
Incrementi contrattuali triennio 2019-2021 (fondo)	47.659,76	-	-
L.R. Veneto n. 31 del 23.12.2022 e art. 57, comma 3 septies, D.L. n. 104/2020 spesa nuove assunzioni polizia ittico venatoria	151.347,20	181.616,64	242.155,52
Totale deduzioni	707.706,96	690.316,64	750.855,52
Incremento salario accessorio art. 33 D.L. n. 34/2019	102.641,39	102.641,39	102.641,39
TOTALE SPESA	9.212.631,65	9.128.021,97	9.067.483,09

3.3.7 CESSAZIONI PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2024/2026

Nell'operare il piano di reclutamento sono state considerate le cessazioni programmate per il triennio 2024-2026, come da prospetto sottostante che rappresenta una stima effettuata sulla base dimissioni rassegnate dal personale dipendente, nonché sulla base della lettura delle disposizioni vigenti che dispongono l'obbligo o la facoltà di risoluzione del rapporto di lavoro, previa ricostruzione del fascicolo previdenziale del dipendente. Saranno oggetto di successive valutazioni le cessazioni ad oggi non calcolabili nonché le eventuali dimissioni volontarie che interverranno nel corso del triennio.

CESSAZIONI 2024					
AREA	PROFILO PROFESSIONALE	N. UNITA'	IMP. ANNUO	DECORRENZA	RISPARMI
I	Istruttore informatico	1	30.269,44	01/02/2024	27.708,18
OE	Operatore esp. tecnico	1	28.347,16	01/02/2024	25.948,55
O	Operatore servizi generali	1	25.824,33	01/03/2024	21.454,06
OE	Operatore esp. tecnico	1	28.347,16	01/05/2024	18.970,79
I	Istruttore amministrativo	1	30.269,44	01/06/2024	17.695,98
F	Funzionario amm.vo	1	32.930,27	01/06/2024	19.251,54
I	Istruttore amministrativo	1	30.269,44	01/07/2024	15.134,72
OE	Operatore esp. tecnico	1	27.035,88	01/07/2024	13.517,94
I	Istruttore tecnico	1	30.269,44	01/07/2024	15.134,72
F	Funzionario amm.vo	1	32.930,27	01/11/2024	5.572,81
I	Istruttore amministrativo	1	30.269,44	01/11/2024	5.122,52
I	Istruttore amministrativo	1	30.269,44	08/12/2024	2.561,26
OE	Operatore esp. tecnico	1	28.347,16	01/12/2024	2.398,61
DIR	Dirigente	1	/	01/07/2024	/
TOTALE		14	385.378,87		190.471,69

CESSAZIONI 2025					
AREA	PROFILO PROFESSIONALE	N. UNITA'	IMP. ANNUO	DECORRENZA	RISPARMI
OE	Operatore esp. Amm.vo	1	27.035,88	01/01/2025	27.035,88
F	Funzionario tecnico	1	32.930,27	01/02/2025	30.143,86
OE	Operatore esp. tecnico	1	28.347,16	01/03/2025	23.549,95
F	Funzionario amm.vo	1	32.930,27	01/05/2025	22.037,95
I	Istruttore amministrativo	1	30.269,44	01/05/2025	20.257,24
OE	Operatore esp. tecnico	1	28.347,16	01/05/2025	18.970,79
I	Istruttore amministrativo	1	30.269,44	01/07/2025	15.134,72
O	Oper. Serv. Gen.	1	25.520,80	01/07/2025	12.760,40
OE	Operatore esp.amm.vo	1	28.347,16	01/08/2025	11.774,97
F	Funzionario informatico	1	32.930,27	01/08/2025	13.678,73
OE	Operatore esp. tecnico	1	28.347,16	01/10/2025	7.195,82
F	Funzionario informatico	1	32.930,27	01/12/2025	2.786,41
TOTALE		12	358.205,28		205.326,72

CESSAZIONI 2026					
AREA	PROFILO PROFESSIONALE	N. UNITA'	IMP. ANNUO	DECORRENZA	RISPARMI
I	Istruttore amministrativo	1	30.269,44	01/02/2026	27.708,18
I	Istruttore amministrativo	1	30.269,44	01/03/2026	25.146,92
F	Funzionario tecnico	1	32.930,27	01/05/2026	22.037,95

F	Funzionario tecnico	1	32.930,27	01/05/2026	22.037,95
OE	Operatore esp.amm.vo	1	28.347,16	01/06/2026	16.572,19
I	Istruttore amministrativo	1	30.269,44	01/07/2026	15.134,72
I	Istruttore amministrativo	1	30.269,44	01/08/2026	12.573,46
I	Istruttore amministrativo	1	30.269,44	01/08/2026	12.573,46
I	Istruttore amministrativo	1	30.269,44	01/09/2026	10.012,20
I	Istruttore tecnico	1	30.269,44	01/10/2026	7.683,78
F	Funzionario tecnico	1	32.930,27	01/10/2026	8.359,22
I	Istruttore amministrativo	1	30.269,44	01/12/2026	2.561,26
TOTALE		12	369.293,49		182.401,29

3.3.8 STRATEGIA DI COPERTURA DEL FABBISOGNO 2024/2026

La Provincia di Padova può procedere, come indicato nella sezione 3.3.6, ad assunzione di personale nei limiti del valore soglia del 13,9 %, calcolato sulla base dei criteri specificati dal D.M. 11/01/2022. La ricerca del personale potrà utilizzare molteplici canali:

- procedure concorsuali (selezione pubblica, concorso pubblico, selezioni per contratti di formazione e lavoro, selezioni uniche ex art. 3 del D.L. n. 80/2021);
- procedure con utilizzo di proprie graduatorie e graduatorie di altri Enti, mediante apposita convenzione;
- procedure di mobilità tra Enti (art. 30 e 34 bis del D.Lgs. 165/2001);
- procedure finalizzate all'assunzione a tempo determinato di dirigenti secondo quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. 267/2000.
- procedure di progressione tra le aree.

Il piano assunzionale sotto illustrato riporta le assunzioni residue dell'anno 2023, cui si sta dando corso nell'anno 2024, e quelle programmate per le annualità 2024, 2025, 2026, sulla base dei fabbisogni di personale rilevati dai Dirigenti dell'Ente, temperati con i limiti di spesa imposti dalla normativa vigente e in coerenza con le capacità di bilancio.

Si precisa che, come già previsto nell'ultimo Piano aggiornato con D.P. n. 105 del 16/09/2024, con riferimento al residuo piano assunzionale dell'anno 2023 da attuare nel 2024, considerato che, nelle more, si è verificato il definitivo trasferimento del Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e Bilancio presso l'Ente nel quale già prestava servizio in posizione di comando, l'Amministrazione ritiene di procedere alla copertura del posto rimasto vacante mediante procedura selettiva ex art. 110, comma 1, D.Lgs. 267/2000, rinunciando all'assunzione del Funzionario ad Alta Specializzazione nel medesimo Settore.

Con riferimento al piano assunzionale dell'anno 2024, rimane la previsione dell'assunzione – previa verifica dell'impossibilità di avvalersi di risorse interne all'Ente - mediante selezione pubblica, all'interno dell'Area Tecnica, di due Funzionari di Alta Specializzazione: uno con profilo amministrativo a supporto dell'attività amministrativa dell'intera Area da assumersi ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, cui affidare la gestione dell'Albo Unico Forniture dell'Ente, dei procedimenti amministrativi e delle procedure di Gara/Appalto di competenza dell'intera Area Tecnica ed il coordinamento, l'assistenza e la consulenza di tutte le procedure di gara, lavori, servizi e forniture, afferenti alle varie strutture interne all'Ente, per importi sopra e sotto le soglie

comunitarie, e uno con profilo tecnico a supporto dell'attuazione degli obiettivi del PNRR da assumersi ex art. 110, comma 2, D. Lgs. 267/2000.

Inoltre, rispetto ai precedenti piani assunzionali 2023 e 2024 adottati con il D.P. n. 105/2024, nella tabella relativa al piano assunzionale 2024 sono state evidenziate le ulteriori modifiche che l'Amministrazione ha ritenuto di apportare, in particolare la previsione di un posto di Operatore esperto e di un posto di Funzionario da assumersi all'interno dell'Ufficio di Gabinetto ai sensi dell'art. 90 D.Lgs. 267/2000.

Il personale cessato in corso d'anno per dimissioni volontarie non derivanti da collocamento a riposo potrà essere sostituito, senza maggiori costi e senza necessità di ulteriori atti di programmazione dei fabbisogni, con valenza autorizzatoria, previa valutazione dell'effettiva necessità da parte del Direttore Generale, o, in caso di sua assenza, dal Segretario Generale, sentito il dirigente del Settore Risorse Umane e il dirigente interessato.

RESIDUO PIANO ASSUNZIONALE 2023					
	SETTORE/SERVIZIO/UFFICIO	AREA	PROFILO PROFESSIONALE	IMPORTO	MODALITA' COPERTURA
AREA TECNICA					
1	EDILIZIA E IMPIANTI	F	Funzionario EQ tecnico	32.876,76	Concorso/convenzione graduatoria Enti terzi/mobilità
1	VIABILITA' E CICLABILITA'	I	Istruttore amministrativo	2.562,21	Progressione tra aree
1	VIABILITA' E CICLABILITA'	I	Istruttore tecnico	2.562,21	Progressione tra aree
1	VIABILITA' E CICLABILITA'	I	Istruttore tecnico	2.562,21	Progressione tra aree
1	VIABILITA' E CICLABILITA'	I	Istruttore tecnico	2.562,21	Progressione tra aree
1	VIABILITA' E CICLABILITA'	I	Istruttore tecnico	2.562,21	Progressione tra aree
1	VIABILITA' E CICLABILITA'	I	Istruttore amministrativo	2.562,21	Progressione tra aree
AREA GESTIONE DELLE RISORSE					
1	PROGR. FIN. E BILANCIO	AS DIR	Alta specializzazione Dirigente art. 110 co. 1	54.500 58.184,74	Selezione pubblica
AREA SEGRETERIA GENERALE					
1	UFFICIO DI GABINETTO	OE	Operatore esperto tecnico	26.993,11	Concorso /convenzione per utilizzo graduatoria di altro Ente
1	UFFICIO DI GABINETTO	I	Istruttore amministrativo	30.269,44	Concorso
1	UFFICIO LEGALE	F	Funzionario EQ amm.vo (avvocato)	32.876,76	Mobilità/convenzione per utilizzo grad. di altro Ente/concorso
11				196.574,07	

PIANO ASSUNZIONALE 2024					
	SERVIZIO/UFFICIO	AREA	PROFILO PROFESSIONALE	IMPORTO	MODALITA' COPERTURA
AREA TECNICA					
1	SERVIZIO AMM.VO AREA TECNICA	AS	Alta specializzazione art. 110 comma 1 comma 2	51.000,00	Selezione pubblica
1	VIABILITA' E CICLABILITA'	F	Funzionario EQ tecnico	32.876,76	Convenzione graduatoria Enti terzi/ Mobilità/ Concorso

1	VIABILITA' E CICLABILITA'	I	Istruttore tecnico	30.269,44	Concorso
1	EDILIZIA E IMPIANTI	AS	Alta specializzazione art. 110 comma 2	51.000,00	Selezione pubblica
1	EDILIZIA E IMPIANTI	F	Funzionario EQ tecnico	32.876,76	Concorso/convenzione graduatoria Enti terzi/mobilità
1	TRASPORTI E MOBILITA'	I	Istruttore amministrativo	30.269,44	Concorso
1	TRASPORTI E MOBILITA'	F	Funzionario EQ amm.vo	32.876,76	Convenzione graduatoria Enti terzi/mobilità/concorso
1	PIANIFIC. - URBANISTICA - POLITICHE ENERG.	I	Istruttore tecnico	30.269,44	Concorso/convenzione graduatoria Enti terzi
1 2	TRASPORTI E MOBILITA'	I	Istruttore amministrativo	2.562,21 5.124,42	Progressione tra aree
1	EDILIZIA E IMPIANTI	F	Funzionario EQ tecnico	1.978,42	Progressione tra aree
1	VIABILITA' E CICLABILITA'	F	Funzionario EQ amm.vo	1.978,42	Progressione tra aree
1	AMBIENTE - SALV.TERRIT. - SICUREZZA	F	Funzionario EQ amm.vo	1.978,42	Progressione tra aree
1	AMBIENTE - SALV.TERRIT - SICUREZZA	F	Funzionario EQ tecnico	32.876,76	Convenzione graduatoria Enti terzi/ Mobilità/ Concorso
AREA GESTIONE DELLE RISORSE					
1	PROGR. FIN. E BILANCIO	I	Istruttore amministrativo	30.269,44	Concorso
2	GARE E CONTRATTI S.U.A.	I	Istruttore amministrativo	60.538,88	Concorso
1	PATRIMONIO / MUSEI	F	Funzionario EQ tecnico	32.876,76	Convenzione graduatoria Enti terzi/ Mobilità/ Concorso
1	PATRIMONIO / MUSEI	I	Istruttore tecnico	30.269,44	Concorso
1	PATRIMONIO / MUSEI	OE	Operatore Esperto tecnico	26.993,11	Scorrimento graduatoria
2	RISORSE UMANE	I	Istruttore amministrativo	60.538,88	Concorso
AREA SEGRETERIA GENERALE					
1 2	SISTEMI INFORMATIVI	I	Istruttore amministrativo	30.269,44 60.538,88	Concorso
1	SISTEMI INFORMATIVI	OE	Operatore Esperto tecnico	26.993,11	Chiamata diretta nominativa cat. protetta ex art. 18 Legge 68/99
1	SEGRETERIA GENERALE	I	Istruttore amministrativo	2.562,21	Progressione tra aree
1	UFFICIO DI GABINETTO	OE	Operatore esperto	26.993,11	Procedura ex art. 90 TUEL
1	UFFICIO DI GABINETTO	F	Funzionario	32.876,76	Procedura ex art. 90 TUEL
27				724.847,20	

PIANO ASSUNZIONALE 2025					
	SERVIZIO/UFFICIO	AREA	PROFILO PROFESSIONALE	IMPORTO	MODALITA' COPERTURA
AREA TECNICA					
1	VIABILITA' E CICLABILITA'	I	Istruttore tecnico	30.269,44	Scorrimento graduatoria - Concorso
1	VIABILITA' E CICLABILITA'	OE	Operatore esperto tecnico	26.993,11	Scorrimento graduatoria - Concorso
1	VIABILITA' E CICLABILITA'	OE	Operatore esperto tecnico	26.993,11	Scorrimento graduatoria - Concorso
1	VIABILITA' E CICLABILITA'	OE	Operatore esperto tecnico	26.993,11	Scorrimento graduatoria - Concorso

1	AMBIENTE - SALV. TERRIT. - SICUREZZA	I	Istruttore amministrativo	30.269,44	Scorrimento graduatoria - Concorso
AREA GESTIONE DELLE RISORSE					
1	PROGR. FIN. E BILANCIO	F	Funzionario amministrativo	32.876,76	Concorso
1	RISORSE UMANE	OE	Operatore esperto amministrativo	26.993,11	Concorso
1	PROGR. FIN. E BILANCIO	I	Istruttore amministrativo	2.562,21	Progressione tra aree
1	PROGR. FIN. E BILANCIO	I	Istruttore amministrativo	2.562,21	Progressione tra aree
AREA SEGRETERIA GENERALE					
1	SISTEMI INFORMATIVI	I	Istruttore informatico	30.269,44	Concorso
1	SISTEMI INFORMATIVI	F	Funzionario informatico	32.876,76	Concorso
11	269.658,70				

PIANO ASSUNZIONALE 2026					
	SERVIZIO/UFFICIO	AREA	PROFILO PROFESSIONALE	IMPORTO	MODALITA' COPERTURA
AREA TECNICA					
1	VIABILITA' E CICLABILITA'	I	Istruttore amministrativo	30.269,44	Concorso
1	EDILIZIA E IMPIANTI	F	Funzionario tecnico	32.876,76	Concorso
1	PIANIFIC. - URBANISTICA - POLITICHE ENERG.	F	Funzionario tecnico	32.876,76	Concorso
1	TRASPORTI E MOBILITA'	I	Istruttore amministrativo	30.269,44	Concorso
1	PIANIFIC. - URBANISTICA - POLITICHE ENERG.	I	Istruttore tecnico	30.269,44	Concorso
1	AMBIENTE - SALV. TERRIT.-SICUREZZA	I	Istruttore amministrativo	30.269,44	Concorso
1	AMBIENTE E SALV. TERRIT.-SICUREZZA	OE	Operatore esperto	26.993,11	Concorso
AREA GESTIONE DELLE RISORSE					
1	PROG. FIN. E BILANCIO	I	Istruttore amministrativo	30.269,44	Concorso
1	GARE - CONTRATTI - S.U.A.	F	Funzionario tecnico	32.876,76	Concorso
1	GARE - CONTRATTI- S.U.A.	I	Istruttore amministrativo	30.269,44	Concorso
1	RISORSE UMANE	I	Istruttore amministrativo	30.269,44	Concorso
AREA SEGRETERIA GENERALE					
1	AFFARI GENERALI	I	Istruttore amministrativo	30.269,44	Concorso
12	367.779				

PROGRESSIONI TRA LE AREE

La Provincia di Padova, al fine di consentire lo sviluppo di carriera dei propri dipendenti e la conseguente valorizzazione delle professionalità interne, sia per coloro che siano in possesso di specifici titoli di studio, sia per coloro che abbiano acquisito sul campo un'importante esperienza professionale ed abbiano dimostrato un'alta professionalità operativa, ha approvato con D.P. n. 181 del 21/12/2023:

- il Regolamento per la disciplina delle progressioni straordinarie tra le aree di cui all'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 13 commi 6, 7, 8 del CCNL Funzioni Locali 16/11/2022, previste per il triennio 2023/2025;
- il Regolamento per la disciplina delle progressioni tra le aree a regime di cui all'art. 15 del CCNL 16/11/2022.

L'intento per il triennio 2024/2026 è proseguire con le progressioni tra aree, ivi comprese quelle che erano già previste nel 2023 come da tabelle sopra riportate, nel rispetto della riserva del 50% dei posti per l'accesso dall'esterno per quanto riguarda le progressioni ordinarie e del finanziamento dello 0,55% del monte salari 2018 per quanto attiene le progressioni straordinarie ai sensi dell'art. 13, comma 8, del CCNL 16/11/2022 e come da parere ARAN n. 209/2023.

CATEGORIE PROTETTE

Con riferimento agli obblighi imposti ai datori di lavoro dalla L. n. 68/1999, la Provincia di Padova ha assolto all'obbligo di copertura sia della quota relativa ai lavoratori disabili, sia della quota relativa ai lavoratori appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 18, comma 2, della medesima legge.

LAVORO FLESSIBILE

Si richiama quanto sopra detto in merito all'assunzione di un Funzionario di Alta Specializzazione ex art. 110 comma 2 TUEL prevista per l'anno 2024.

L'Amministrazione inoltre ritiene di ricorrere anche per il 2024 ai contratti di somministrazione, per far fronte alle esigenze temporanee e straordinarie che si verranno a creare.

Con l'adozione della presente modifica al PTFP, sono previste due nuove assunzioni ai sensi dell'art. 90 TUEL nell'anno 2024, per far fronte alle esigenze dell'organo di direzione politica. E' confermata la convenzione già in essere con il Comune di Padova per altre due posizioni di supporto all'organo politico (essendo intervenute le dimissioni del terzo collaboratore, con conseguente risparmio di spesa).

Vengono analizzate nella tabella che segue le previsioni di spesa per il personale flessibile per il triennio 2024-2026, evidenziando il rispetto del limite previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e ss.mm.ii.:

Tipologia contrattuale	Consuntivo 2009	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Tempi determinati	202.426,60			
Art. 110, comma 2, TUEL		100.000	142.000	142.000
Art. 90 TUEL	272.120,90	20.800	85.000	85.000
Somministrazione	267.180,00	150.000	150.000	150.000
Borse di studio	46.161,06	5.000	5.000	5.000

CFL				
COCOCO	285.069,28			
TOTALE	1.072.957,84	275.800,00	382.000,00	382.000,00

Con riferimento ai profili di dirigente e di esperto ad alta specializzazione previsti dall'art. 110 del TUEL, solo le figure previste dal comma 2 rientrano nella fattispecie di cui sopra. Quanto alla spesa per gli incarichi ex art. 110, comma 1, del D.L.vo n. 267/2000, la stessa pur rientrando tra le spese di personale per le quali vige il principio dell'obbligo di riduzione di cui all'art. 1, comma 557 della L. n. 296/2006, non rientra nel limite del lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni in L. n. 122/2010, in quanto esplicitamente esclusa dalla stessa norma.

3.3.4 RAPPRESENTAZIONE DELLA CONSISTENZA DI PERSONALE AL 31.12.2024

In tabella viene rappresentata la consistenza in termini quantitativi e qualitativi della dotazione organica provinciale al termine dell'anno a valle delle cessazioni e assunzioni programmate con il presente atto.

DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2024														
PROFILO PROFESS.	AREA	POSTI COPERTI AL 01.01.2024	Cessazioni 2024	Cessazioni da PV	Assunzioni a tempo indetermin. 2024	Assunzioni da PV	Assunzioni a tempo determ.2024	DOT. ORG. PROV.E 2024	Posti Pol. Prov.le coperti al 01.01.2024	Cessazioni 2024	Assunzioni a tempo indetermin. 2024	DOTAZ . POL. PROV. 2024	COSTO PER CATEG.	VALORE FINANZIARIO DOT AZIONE ORGANICA
dirigente	dir	5	-2	0	3		1	7					€ 58.184,74	€ 407.293,18
funzion. amm.vo	F A.S.						1	1					€ 51.000,00	€ 51.000,00
funzion. amm.vo	F	33	-3	0	5	7	1*	42					€ 32.876,76	€ 1.380.823,92
funzion. Informat.	F	7				1		8					€ 32.876,76	€ 263.014,08
funzion. Informat. AS	F A.S.	1						1					€ 51.000,00	€ 51.000,00
funzion. tecnico	F	31			5	1		37					€ 32.876,76	€ 1.216.440,12
funzion. di vigilanza	F							0	2			2		
istruttore amm.vo	I	51	-5	-7	11	5		55					€ 30.269,44	€ 1.664.819,20
istruttore informat.	I	11	-1	-1				9					€ 30.269,44	€ 272.424,96
istruttore tecnico	I	17	-2	-1	3	4		21					€ 30.269,44	€ 635.658,24
agente vigilanza prov.le	I							0	6	1	3	8		
Oper. Esp. Amm.	OE	21	-1	-5		1	1*	16	1			1	€ 26.993,11	€ 431.889,76
Oper. Esp. Tecn.	OE	23	-5	-4	7			21					€ 26.993,11	€ 566.855,31
operatore servizi generali	O	4	-1	-1				2	1			1	€ 25.824,33	€ 51.648,66
TOTALE		204	-20	-19	34	19	2	220	10	1	3	12		€ 6.992.867,43

*Trattasi di assunzione ex art. 90 TUEL

Il PTFP prevede inoltre l'assunzione di n. 1 funzionario esperto ad alta specializzazione ex art. 110, comma 2 TUEL

3.3.9 PARERI DI LEGGE – DISPOSIZIONI FINALI

Si dà atto che relativamente al presente Piano Triennale di Fabbisogni del Personale 2024-2026 viene acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori previsto dall'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001, con il quale il Collegio dei Revisori ha asseverato il rispetto dell'equilibrio pluriennale di

bilancio per le assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ai sensi del citato art. 4 del DM 11 gennaio 2022, previste nel medesimo Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024/2026.

Si dà atto che la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2024-2026 e il piano annuale 2024 potranno essere modificati e/o integrati in qualunque momento, al verificarsi di altre e nuove esigenze di modifiche nella disponibilità di risorse e del quadro normativo.